

<b>OGGETTO</b>	<b>FINANZIARIA 2015 - NUOVO REGIME AGEVOLATO</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	DDL DI STABILITÀ' 2015 POST APPROVAZIONE MAXIEMENDAMENTO
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>23/12/2014</b>

## IL "NUOVO" REGIME FORFETARIO CHE SOSTITUIRÀ IL REGIME DEI MINIMI DAL 2015

In seguito all'approvazione in Senato del maxiemendamento presentato dal governo alla Legge di Stabilità 2015 (per il quale si attende il voto alla Camera) si profila come sostanzialmente definitivo il regime agevolato applicabile dal 2015.

**NUOVO REQUISITO:** rispetto a quanto precedentemente previsto (v. Info Flash 297/2014), è stato introdotto un **nuovo requisito d'accesso e di permanenza** per i soggetti che percepiscono anche redditi di lavoro dipendente (lavoratori subordinati e pensionati) o assimilati (co.co.co. e co.co.pro., ecc.).

In particolare, imprenditori individuali e professionisti **possono accedere dal 2015** al regime forfettario (oppure potranno permanervi, a decorrere dal 2016):

- **in generale:** se i **redditi conseguiti dall'attività agevolata** sono **"prevalenti"** rispetto a quelli **percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati**
- **in deroga:** tale **prevalenza non è richiesta** se la **somma dei redditi agevolati e quelli di lavoro dipendente/assimilato è ≤ € 20.000.**

REDDITI	Caso1	Caso2	Caso3	Caso4	Caso5
IMPRESA/PROFESSIONALE	21.000	15.000	6.000	6.000	14.000
"CUD" 2015	-	6.000	15.000	14.000	6.000
Altri redditi	(non rilevano)				
<b>Totale</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Regime forfettario:	<b>ammesso</b>	<b>ammesso</b>	<b>escluso</b>	<b>ammesso</b>	<b>ammesso</b>



**ATTENZIONE:** i soggetti che possiedono tali tipologie di reddito risulteranno nella maggior parte dei casi esclusi dall'accesso al nuovo regime agevolato; sarà dunque importante in tal caso **verificare:**

- ⇒ **se sia possibile permanere nel regime dei vecchi minimi fino al 2014 (eventualmente aprendo una partita Iva entro il 31/12/2014)**
- ⇒ **se sia il caso di cessare l'attività di lavoro dipendente/collaboratore al 31/12/2014, al fine di rimuovere la causa ostativa all'accesso al regime forfettario dal 2015.**

### NUOVO REGIME FORFETARIO - CONDIZIONI DI ACCESSO

Come noto, l'art. 9 del Ddl stabilità 2015 istituisce un "nuovo" regime forfettario:

- riservato alle **persone fisiche:** imprese (incluse imprese familiari) e lavoratori autonomi
- che si propone di sostituire e abrogare, dal 2015, tutti gli attuali regimi agevolati (regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e degli "ex minimi").

Tale “nuovo” regime:

→ **sarà applicabile a tutti coloro che ne rispettano i requisiti** (con verifica da effettuare anno per anno, come avveniva in passato per il regime dei minimi)



**N.B.:** il regime forfettario (a differenza del regime dei minimi e analogamente al regime superagevolato):

- non è riservato ai soli soggetti che intraprendono una “nuova” attività, **non trovando dunque applicazione le cause ostative previste dal 2012 per il regime dei minimi** (mera prosecuzione di attività svolta come lavoro dipendente o assimilato; svolgimento di attività di impresa/lavoro autonomo nel triennio anche in forma associata; aver aperto l’attività successivamente al 2008)
- **non ha un limite di durata** (non si applica limite alternativo dei 5 periodi o del 35° anno di età).

→ **è un regime naturale**, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l’ingresso nello stesso, salvo la facoltà di optare per l’applicazione del regime “ordinario”, con vincolo minimo triennale

→ mantiene il **criterio “di cassa”** (sia per i professionisti che per le imprese).

### **ACCESSO NEL 2015**

Per accedere nel 2015 al regime agevolato, **sul periodo 2014** devono essere verificati i seguenti requisiti:

<b>RICAVI O COMPENSI</b>	ricavi/compensi percepiti, ragguagliati ad anno, <b>non superiori a specifici limiti, differenziati a seconda del codice ATECO</b> (v. sotto) che contraddistingue l’attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata
<b>SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	sostenimento di <b>spese non superiori ad € 5.000 lordi</b> per: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lavoro accessorio</li> <li>▪ dipendenti e collaboratori (art. 50 c. 1, lett. c) e c-bis), TUIR)</li> <li>▪ compensi ad associati in partecipazione</li> <li>▪ prestazioni di lavoro di familiari (art. 60, TUIR)</li> </ul>
<b>SPESE PER BENI STRUMENTALI</b>	sostenimento di <b>spese per beni strumentali al 31/12 non superiori a € 20.000</b> , al lordo degli ammortamenti, dove risultano: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>inclusi:</b> i beni in leasing, locazione/noleggio e comodato; il 50% dei beni ad uso promiscuo (<u>es:</u> autovetture)</li> <li>▪ <b>esclusi:</b> i beni di <b>costo ≤ € 516,46</b> e gli <b>immobili</b> utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.</li> </ul>

**ULTERIORI REQUISITI:** al pari dei contribuenti minimi, anche si applica l’esclusione da accesso in caso di:

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ soggetti <b>che partecipano</b>, contestualmente all’esercizio dell’attività, in soggetti trasparenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>società di persone o studi associati</b></li> <li>- <b>srl in regime di trasparenza fiscale.</b></li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari del reddito</b></li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>i soggetti non residenti</b> (tranne quelli che risiedono in un paese Ue o SEE, che producono redditi in Italia per almeno il 75% del reddito complessivo)</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano la cessione:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>di fabbricati (o porzioni di fabbricato) e terreni edificabili</b></li> <li>- <b>di mezzi di trasporto nuovi.</b></li> </ul> </li> </ul>         |

**OPERAZIONI NON IMPONIBILI - AMMESSE**

Non trova più applicazione il divieto di effettuazione di **esportazioni, operazioni assimilate o servizi internazionali** (art. 8, 8-bis e 9 Dpr 633/72)

**LIMITE DEI RICAVI / COMPENSI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'**

Gruppo di settore	MAX RICAVI	Gruppo di settore	MAX RICAVI
Industrie alimentari e delle bevande	35.000	Intermediari del commercio	15.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000
Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	Altre attività economiche	20.000
Costruzioni e attività immobiliari	15.000		

**Nota:** per gli imprenditori, si ritiene che i ricavi saranno individuati per competenza (come avvenuto in passato per il primo accesso al regime dei minimi), sempreché non provengano dal regime dei minimi (da cui sono decaduti).

**ADEMPIMENTI IN SEGUITO ALL'ACCESSO**

Si rendono applicabili le medesime disposizioni già previste per i contribuenti minimi e pertanto:

**A) AI FINI IVA:** occorrerà:

- ⇒ operare la **rettifica** (a sfavore) **della detrazione dell'IVA a credito**
- ⇒ **chiedere a rimborso utilizzo in compensazione** della eventuale Iva a credito del 2014

**B) AI FINI DEI REDDITI:**

- a) non risulteranno tassati "per cassa" i ricavi di competenza del 2014 incassati solo dal 2015
- b) occorrerà far concorrere al reddito 2014 le quote residue di componenti positivi e negativi relativi esercizi precedenti rinviati per effetto di obbligo o facoltà (plusvalenze rateizzate, spese di manutenzione o di pubblicità)

sempreché, per entrambi i casi, il contribuente non provenga dal regime dei minimi (dal quale fuoriesce dal 2015)

**LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO**

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata, che varia da un minimo del 40% ad un massimo dell'86%

Il reddito così determinato, **ridotto dei contributi previdenziali** versati, è soggetto ad un'**imposta**, pari al **15%, sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.

**START-UP:** è prevista la **riduzione di 1/3 del reddito imponibile** determinato dall'applicazione del coefficiente di redditività. a condizione che siano rispettati i "vecchi" vincoli previsti dal 2012 per l'accesso al regime dei minimi:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

- l'attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del tirocinio
- se si prosegue un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi (che non può eccedere i limiti previsti in base alla codice attività) deve considerare anche ricavi dell'altro soggetto

#### AGEVOLAZIONE PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

I soggetti imprenditori che accedono al regime forfetario:

- possono applicando le aliquote contributive previste per l'IVS Gestioni artigiani/commercianti
- **senza considerare il cd. "minimale"** (art. 1, L.233/90).



**Nota:** l'utilizzo dell'agevolazione è condizionata alla presentazione di una comunicazione telematica da trasmettere, a pena di decadenza, entro il 28/02 di ciascun anno.

#### PASSAGGIO AL NUOVO REGIME

Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato i "vecchi" regimi (nuove iniziative, minimi, ex-minimi), abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni per gestire il passaggio al nuovo regime:

- ➔ **transito automatico al "nuovo" regime forfetario**, salvo opzione per l'applicazione delle imposte nei modi **ordinari** nel 2015 (quadro VO nel Mod. IVA 2016)
- ➔ riconoscimento **della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato** ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive ovvero dei minimi.

#### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per i **contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi, è riconosciuta la possibilità di "continuare ad avvalersene"** per il periodo che residua, alternativamente:

- **al completamento dei 5 periodi d'imposta** (per gli *over 35*)
- **fino al compimento del 35° anno di età** (per gli *under 35*).

### CARATTERISTICHE DEI REGIMI A CONFRONTO

REGIME	NUOVI FORFETTARI	REGIME DEI MINIMI
RICAVI / COMPENSI	≤ limiti a seconda del cod. ATECO	≤ €. 30.000
PRESTAZIONI DI LAVORO	≤ € 5.000 lordi	assenza
BENI STRUMENTALI	≤ € 20.000 (lordo ammort.) <u>al 31/12</u> - <u>esclusi</u> : i beni di costo ≤ €.516,46 e gli immobili utilizzati nell'attività	≤ € 15.000 (lordo ammort.) <u>nel triennio</u> - <u>inclusi</u> : i beni di costo ≤ €.516,46 e gli immobili utilizzati nell'attività
	<u>inclusi</u> : beni in leasing, locazione, noleggio e comodato; il 50% dei beni ad uso promiscuo ( <u>es</u> : autovetture)	
DIPEND./PENSIONATI O CO.CO.CO.	se redd. forf. + lav. dip./ass. > €. 20.000 redd. agev. > redd. lav. dip./assim.	NO
OPERAZIONI CON L'ESTERO	ammesse	divieto di esportazioni o servizi internazionali
MERA PROSECUZ. DI ATT. DI LAV. DIPEND./ASSIMIL.	NO	SI
DIVIETO ATTIVITÀ NEI 3 ANNI PRECEDENTI	NO	SI
PARTECIPAZIONI TRASPARENTI	accesso inibito in caso di partecipazione in <b>società di persone/studi associati o srl in regime di trasparenza fiscale</b>	
REGIMI SPECIALI	accesso inibito ai <b>soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari del reddito</b>	
NON RESIDENTI	accesso inibito ai <b>soggetti non residenti</b>	
ATTIVITA' ESCLUSE	accesso inibito in caso di <b>soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano la cessione di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi</b>	
DURATA	SENZA LIMITI	5 PERIODI O FINO AL 35° ANNO D'ETÀ
IMP. SOSTITUTIVA	15%	5%
COSTI DEDUC.	FORFETTARI	DEDUZIONE ANALITICA PER CASSA
ESCLUSIONI	da IRAP, studi di settore e parametri	
RITENUTE	non sono assoggettati a <b>ritenuta d'acconto</b> ; non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte	
ESONERI	dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili	
IVA	esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA, (eccetto acquisti intra-UE); non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito	
ULTERIORI ESONERI	esonerati da <b>spesometro</b> e comunicazione " <b>black list</b> "	

**NEW**